



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 08/09/98 n. 0127

OGGETTO :

APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE -

L'anno Millenovecentonovantotto il giorno Otto----- del mese di Settembre- alle ore 17,30- , nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed in prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta pubblica , il SINDACO Tersilio MAROTTA ed i seguenti Consiglieri:

N. Cognome	Nome	Pr. N. Cognome	Nome	Pr.
1 BALESTRA	MARCO	PRESIDENTE SI 11 CALIMICI	MARIA ASSUNTA	CONSIGL. SI
2 CHITARRONI	MARCO	CONSIGL. SI 12 IPPOLITI	ANTONIO	CONSIGL. SI
3 GAMBI	OSVALDO	CONSIGL. SI 13 BRANDONI	GABRIELE	CONSIGL. --
4 SALVUCCI	ANNA	CONSIGL. SI 14 MONTANARI	GRAZIANO	CONSIGL. --
5 ROSSINI	ROGERS	CONSIGL. SI 15 SCATTOLINI	MAURIZIO	CONSIGL. SI
6 SERENELLI	SERGIO	CONSIGL. SI 16 SANTINI	ERMANNO	CONSIGL. SI
7 CRUCIANELLI	GIANCARLO	CONSIGL. SI 17 BACCHIOCCHI	FIorenzo	CONSIGL. SI
8 MARDELLA	ANNA MARIA	CONSIGL. SI 18 CARESTIA	AMORINO	CONSIGL. SI
9 MAGNATERRA	MARIA-GRAZIA	CONSIGL. SI 19 CIAVATTINI	ENILIANO	CONSIGL. SI
10 MORESCHI	TOMMASO	CONSIGL. -- 20 SCHIAVONI	GILBERTO	CONSIGL. SI
		21 MAROTTA	TERSIILIO	SINDACO SI

PRESENTI N. 18 ASSENTI N. 3

Assiste il Signor BARBERINI DOTT. PATRIZIA Segretario Generale.

Assume la Presidenza il Signor BALESTRA MARCO nella sua qualita' di PRESIDENTE.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

IPPOLITI ANTONIO , ROSSINI ROGERS e SANTINI ERMANNO

Sono presenti, inoltre i seguenti assessori:
CESARONI MARINO. MALATINI LAMBERTO. SERENELLI GIOVANNI. SOPRANI MIRCO. SCHIAVONI SUSANNA e FRATERVALI VAZZAREVO.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Atto di CONSIGLIO COMUNALE

Pagina 02
Data 08/09/98 N. 0127

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 che dispone:

Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

VISTA la Circolare del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale per la Fiscalità locale, del 22 dicembre 1998, n. 322/E inerente ai tempi di esercizio e di efficacia della potestà regolamentare;

RICHIAMATO l'art. 50 del D.Lgs 449/97 (collegata alla finanziaria 1998), recante "Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali" che dispone:

Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'art. 3, comma 133, lettera I), della legge 23 dicembre 1996, n. 552, in quanto compatibili;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 che attua la semplificazione dell'attività della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO necessario approvare un regolamento Comunale generale disciplinante le entrate tributarie e le entrate ordinarie, riservando la disciplina particolare ai regolamenti di natura specifica;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 52, i regolamenti devono essere approvati non oltre il termine di approvazione del Bilancio di previsione, e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo;

DATO pertanto ATTO, che il regolamento deve essere deliberato, perché abbia effetto dal 1° gennaio 1999, entro il 31 ottobre 1998;

VISTA la legge 9 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 2° Settore, ai sensi dell'art. 53 della L. 08.06.1990, N. 142, e successive modificazioni, parere che forma parte integrante



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Pagina 03

Atto di CONSIGLIO COMUNALE

Data 08/09/98 N. 0127

e sostanziale del presente provvedimento;

CON VOTAZIONE resa in forma palese (per alzata di mano) che ha fornito il seguente risultato accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N. 18

ASTENUTI N. 4 (Schiavoni-Ciavattini-Bacchiocchi-Santini)

VOTANTI N. 14

VOTI FAVOREVOLI N. 14

VOTI CONTRARI N. /

D E L I B E R A

- 1) di approvare il nuovo regolamento comunale generale per la disciplina delle Entrate nel testo che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento avrà effetto dal 1° gennaio 1999;
- 3) di disporre la trasmissione della presente deliberazione e del regolamento, entro giorni trenta dalla data di esecutività, al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale;
- 4) di disporre altresì, la pubblicazione mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Allegato alla Delibera
N. 127 del 08.09.1998

Ai sensi dell'art. 53 della legge 18/06/90 n. 142, modificata dalla legge 127/97, si esprime il seguente parere in ordine alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

Approvazione Regolamento Generale per la disciplina delle Attività

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Visti gli atti d'ufficio;

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di che trattasi.

Castelfidardo, li 04.09.98

DIRETTORE SERVIZIO TRIBUTI



RESPONSABILE II SETTORE

Liberto



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

REGOLAMENTO GENERALE

PER LA

DISCIPLINA DELLE ENTRATE



INDICE

- Oggetto e finalità del Regolamento	Art. 1
- Definizione delle entrate	Art. 2
- Regolamentazione delle entrate	Art. 3
- Determinazione dei canoni, dei prezzi, delle tariffe e delle aliquote	Art. 4
- Forme di gestione delle entrate	Art. 5
- Soggetti responsabili delle entrate	Art. 6
- Attività di verifica e di controllo	Art. 7
- Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali	Art. 8
- Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali	Art. 9
- Sanzioni	Art. 10
- Tutela giudiziaria	Art. 11
- Forme di riscossione coattiva	Art. 12
- Forme di riscossione volontaria	Art. 13
- Autotutela	Art. 14
- Accertamento con adesione	Art. 15
- Entrata in vigore	Art. 16



Articolo 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 08/06/1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 25/02/1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Articolo 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuando i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali i canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Articolo 3

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune è tenuto ad adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'approvazione.
2. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Articolo 4

Determinazione dei canoni, dei prezzi, delle tariffe e delle aliquote

ENTRATE ORDINARIE

1. La determinazione dei canoni, delle tariffe dei servizi e delle concessioni sui beni demaniali compete al Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti e massimi eventualmente stabiliti dalla legge. Qualora il Consiglio ne abbia determinato la disciplina generale ai sensi dell'art. 32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, la competenza della loro determinazione annuale appartiene alla Giunta.
2. Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.

ENTRATE TRIBUTARIE

4. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, lett. g), della Legge 142/90, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.
5. Le relative deliberazioni delle aliquote di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario. A tal fine le proposte della Giunta relative all'esercizio dell'autonomia tributaria, ivi comprese quelle per la fissazione o variazione delle tariffe, sono formulate in concomitanza della predisposizione e presentazione dello schema di Bilancio di previsione e della Relazione Previsionale e Programmatica.
6. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 5 non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogate le tariffe in vigore.

Articolo 5

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuno di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24, 25, 26 e 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c) della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata prevalentemente capitale pubblico locale di cui all'art. 22, comma 3, lettera e) della Legge 8 giugno 1990, n. 142, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
2. La forma di gestione prescelta per entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicata nel precedente comma 2 debbono risultare da apposita documentata Relazione del Responsabile del settore interessato, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
4. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 della Legge 24/12/1994, n. 724.
5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Articolo 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Articolo 7

Attività di verifica e controllo

1. E' obbligo del Comune e del soggetto delegato verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 07/08/1990, n. 24, con esclusione delle norme di cui agli artt. Da 7 a 13 in quanto non riferibili ai procedimenti tributari.
3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.



5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Articolo 8

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

Articolo 9

Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio. Presso l'ufficio competente potrà altresì essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti negli appositi regolamenti.
3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione questo dovrà avere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Articolo 10

Sanzioni

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie, previste dai D.Lgs. 471, 472 e 473 del 23 dicembre 1997, sono graduate con la delibera di Giunta adottata ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dai suddetti decreti legislativi.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 6.

Articolo 11

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie ai sensi del D.Lgs. 546/92 il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 è abilitato alla rappresentanza dell'ente o a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività in giudizio in materia di entrate patrimoniali il Comune o il concessionario ex art. 52 debbono farsi assistere da un professionista abilitato.
3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Articolo 12

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14/04/1910, n. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 602/73 modificato con D.P.R. 43/88.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità della convenienza economica.
3. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/97, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639. Per le entrate per le quali la legge prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 602/73, modificato con D.P.R. 43/88, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/97. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
4. E' stabilito in f. 20.000 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune.



Articolo 13 Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D.Lgs. 25/02/1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e accrediti elettronici.

Articolo 14 Autotutela

1. Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/97 può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati.

Articolo 15 Accertamento con adesione

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 218/97 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui applicazione ai tributi locali estesa per effetto dell'art. 50 della Legge 449/97.

Articolo 16 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

2. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:
- a) è ripubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio;
 - b) è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.

20) APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE.

PRESIDENTE

Passiamo al punto 20 per poi ritornare a proseguire con il punto 13. Illustra il punto in questione l'Assessore Cesaroni.

ASS. CESARONI

Questo regolamento è stato portato nella rispettiva Commissione e penso che dobbiamo dare soltanto una sintesi estrema del suo contenuto. Questo regolamento disciplina in generale tutte le entrate sia tributarie che ordinarie e individua le entrate e detta i principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe dei prezzi dei servizi, oltre a disciplinare l'accertamento, la riscossione, il contenzioso specificando le procedure, le competenze degli uffici e le forme di gestione. Ogni Comune per legge è obbligato ad adottare questo regolamento entro il termine di approvazione del bilancio di previsione che è il 31 ottobre prossimo. Questo regolamento avrà efficacia però dal 1 gennaio dell'anno successivo, quindi dal 1 gennaio 1999. Io penso di non dover leggere articolo per articolo dato che è stato portato nella Commissione ed è stato approfondito in tale Commissione.

VOTAZIONE PUNTO 20

FAVOREVOLI: La maggioranza, Scattolini, Carestia


CONTRARI: ==

ASTENUTI: 4 (Schiavoni, Ciavattini, Bacchiocchi, Santini).



GIUNTA REGIONE MARCHE
SERVIZIO COMITATO REGIONALE
DI CONTROLLO DI ANCONA

fax
prot. n. 22383
del 23.9.98



Ancona, li 22/09/98

Prot. N. 5929

IL COMITATO
in seduta del 22/09/98

Vista la deliberazione n. 127, del 8/9/98, pervenuta il 14/9/98, con la quale il Consiglio Comunale di CASTELFIDARDO provvede all':

APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE.

Considerata la necessità che l'Ente fornisca chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio circa la previsione di cui all'art. 4 del Regolamento (Entrate tributarie), dal momento che la Giunta è investita della competenza a determinare le aliquote tributarie, ex artt. 32 e 35, L. 142/90; 6 comma 1, D. L.vo 504/92;

Visto il combinato disposto degli artt. 17, commi 33 e segg., della legge n. 127/1997 e 10, quarto comma, della L.R. n. 27/1994 come modificata ed integrata dalla L.R. 28/98;

DECIDE

di invitare l'Amministrazione Comunale di Castelfidardo a fornire, relativamente alla delibera in esame, i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio richiesti.

f.to IL PRESIDENTE
Dott. S. Fiora

f.to IL SEGRETARIO
Dott. S. Pesaresi



P.c.c. all'originale
Ancona, li 2.3. SET. 1998
IL SEGRETARIO
Dott. Sandro Pesaresi

Il Presidente

Prot. n. 550

COMUNE DI CASTELFIDARDO
30.11.98 028301
CAT.....CL.....FASC.....

24 NOV. 1998

Al Sindaco del
Comune di
CASTELFIDARDO

Oggetto: Deliberazioni del Consiglio Comunale di Castelfidardo n.127 del 8/9/1998 e n.165 del 5/11/1998.

Con le deliberazioni in oggetto, Codesto Comune dapprima approvava il Regolamento per la disciplina delle entrate e, quindi, lo riformulava in riscontro all'ordinanza interlocutoria prot. n.5929, emessa nella seduta del 22/9/1998.

L'atto con il quale il Consiglio ha riscontrato la predetta richiesta di chiarimenti è stato annullato, con ordinanza prot.7566 nella seduta del 24/11/1998, per le ragioni evidenziate nel contesto del medesimo provvedimento, trasmesso via fax all'Ente.

In questa sede, sono a rappresentare opportune precisazioni a seguito del mandato conferitomi dall'Organo nella stessa seduta del 20/1/1998.

Nello spirito di collaborazione con le Amministrazioni Locali, che sempre contraddistingue l'attività dell'Organo di Controllo che rappresento, si vuole segnalare che, con l'annullamento dell'atto C.C. n.165 del 5/11/1998, il CORECO ha inteso recepire gli indirizzi sulla materia delle aliquote tributarie e tariffe pubbliche in genere.

Detti indirizzi sono emersi dall'esame di svariati regolamenti locali che hanno individuato nel Consiglio l'organo comunale competente al riguardo.


Pertanto la decisione di tale orientamento, avvenuta nella seduta del 17/11/1998, rappresenta una inversione di indirizzo rispetto a quello seguito tradizionalmente a partire dall'entrata in vigore della Legge 142/90 e che vedeva nella Giunta l'organo competente in sede di determinazione delle misure delle aliquote tributarie e delle tariffe dei servizi pubblici.

Di conseguenza, il Comitato, nell'esigenza di garantire l'uniforme applicazione del nuovo indirizzo, ha proceduto all'annullamento dell'atto col quale Codesto Consiglio Comunale provvedeva "ciononostante" ad adeguarsi ad un rilievo del CORECO.

Per le ragioni suddette appare evidente che l'annullamento dell'atto in questione debba essere pertanto valutato in funzione della esatta individuazione del Consiglio Comunale quale organo competente in materia di determinazione delle aliquote tributarie e delle tariffe pubbliche nei termini che il Comune aveva originariamente stabilito.

Nel porgere le scuse personali e del Collegio invio i migliori saluti.

Dott. Sergio Fiora





COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Pagina 04

Atto di CONSIGLIO COMUNALE

Data 08/09/98 N. 0127

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
BARBERINI DOTT. PATRIZIA

IL PRESIDENTE
BALESTRA MARCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal / / 11 SET. 1998

Castelfidardo li / 11 SET. 1998
IL SEGRETARIO
BARBERINI DOTT. PATRIZIA

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione non soggetta al controllo di legittimità ai sensi dell'art. 47 c. 2 L. 142/90, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il.....

Castelfidardo li / /
IL SEGRETARIO
BARBERINI DOTT. PATRIZIA

INVIO AL COMITATO DI CONTROLLO

La presente deliberazione è stata inviata ai sensi dell'art. 17 c. 40 L. 127/97 al Comitato Regionale di Controllo

O ai sensi dell'art. 17, comma 33 della L. 15.05.97, n. 127.
O essendo pervenuta richiesta di controllo, ai sensi art. 17, comma 38 della L. 15.5.97, n. 127.

Castelfidardo, li
IL SEGRETARIO

REGIONE MARCHE COMITATO DI CONTROLLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Per l'esame favorevole del C.R.C. ai sensi dell'art. 17 c. 40 della Legge 15/5/97 n. 127 nella seduta del 24/11/98
prot. n. 5929/98

Ancona li 24-11-98

p.c.c. Il Segretario

Dott. Pizzari

Il Presidente

Dr. S. Fiori

Repubblicazione del 25.11.98 al 10.12.98